

COMUNE DI PELLIZZANO

STATUTO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO 1° PRINCIPI FONDAMENTALI

ART. 1 (Finalità generali)

1. Il comune orienta il proprio agire nell'attuare i principi della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza. Ispira la propria azione ai principi di democrazia, libertà, tolleranza, solidarietà ed uguaglianza, nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona.
2. Rappresenta tutta la comunità che vive sul suo territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Tale sviluppo dovrà essere ecologicamente sostenibile.
3. Ha autonomia statutaria e finanziaria nell'ambito delle leggi e delle norme statali, regionali e provinciali.
4. Impronta la propria azione ai principi della pianificazione e della programmazione, ed ai criteri di economicità, efficacia e pubblicità, di trasparenza, partecipazione, collaborazione, semplificazione, celerità, imparzialità e responsabilità.
5. Il comune valorizza lo sviluppo economico e sociale della comunità, pianificando ed incentivando le iniziative ad indirizzo turistico, commerciale e artigianale, promuovendo anche la partecipazione dell'iniziativa economica dei privati alla realizzazione di obiettivi di interesse generale compatibili con le risorse ambientali. In tal senso promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse specie viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo prediligendo il recupero dei centri storici; valorizza il patrimonio storico, artistico del paese e le tradizioni culturali.
6. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità.
7. Promuove l'attività sportiva, assicurando l'accesso agli impianti comunali, opportunamente regolamentato, a tutti i cittadini. Si attiva, con il coinvolgimento di associazioni e società sportive, per garantire l'educazione motoria e favorire la pratica sportiva in ogni fascia di età, quali momenti formativi e occasioni di incontro, aggregazione, espressione della persona.

8. Il comune promuove la solidarietà della comunità locale rivolgendosi in particolare alle fasce di popolazione più svantaggiate anche attraverso l'articolazione di servizi. Valorizza le diverse culture che nella comunità convivono.

9. Il comune promuove la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di cura e di educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi.

10. Il comune riconosce nella differenza tra i sessi un elemento di arricchimento delle possibilità di crescita civile della società e promuove azioni volte a rimuovere gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità, anche con l'istituzione di appositi organismi.

11. Il comune favorisce l'autonomo apporto dei giovani e degli anziani alla vita comunitaria ed istituzionale anche attraverso appositi organismi; favorisce altresì la partecipazione alla vita amministrativa dei minori adolescenti.

12. Il comune, in armonia con la legislazione statale e regionale, con la risoluzione dell'O.N.U. n. 40-144 del 1985 sui diritti umani degli invalidi e handicappati che sono cittadini del paese nel quale vivono, nonché con la normativa CEE, favorisce l'integrazione nella propria comunità dei cittadini stranieri, sulla base del reciproco rispetto dei diritti e dei doveri. Concorre a tutelarne il diritto al lavoro e alla salute. Favorisce ogni iniziativa volta a promuovere la reciproca conoscenza ed il rapporto tra le diverse culture.

13. Il comune promuove occasioni di incontro tra residenti e oriundi, invia agli emigranti copia delle riviste e pubblicazioni, li assiste nell'espletamento di pratiche rese più difficili dall'assenza dal paese d'origine e li considera nella politica tariffaria il più possibile equiparati ai residenti.

14. Assume l'obiettivo della salvaguardia dell'ambiente e della valorizzazione del territorio come tratto fondamentale della propria azione amministrativa salvaguardando il mantenimento del territorio con incentivi all'agricoltura. A tale settore infatti va riconosciuto, oltre al ruolo produttivo e di conservazione del paesaggio suaccennato, in una comunità in cui gran parte dei cittadini traggono origine dal comparto agricolo, un notevole apporto nella creazione delle istituzioni presenti a livello comunale.

Ogni intervento di trasformazione del territorio sarà subordinato alle normative vigenti in materia di Valutazione di Impatto Ambientale.

15. Promuove la razionale utilizzazione delle acque e delle terre civiche, in particolar modo dei boschi e dei pascoli, operando a tal fine per l'adeguamento degli statuti e dei regolamenti delle Amministrazioni Separate dei Beni di Uso Civico, la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni e consuetudini locali riconoscendo la gestione separata dei beni frazionali di uso civico alle ASUC di Pellizzano, Castello e Termenago nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi in materia; la massima cooperazione con i comuni vicini, attraverso l'esercizio associato di talune funzioni e servizi di competenza, ma soprattutto attraverso la costituzione di un'unione di Comuni, in vista di un'eventuale futura fusione.

16. Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato, sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, enti o società.

ART. 2
(Amministrazione e discrezionalità)

1. Il comune determina, a garanzia dei diritti e degli interessi dei cittadini, l'ambito di discrezionalità dei propri organi, attraverso una disciplina sostanziale dell'agire amministrativo.
2. Il comune promuove la partecipazione dei cittadini in ogni momento della propria attività politico-amministrativa.

ART. 3
(Programmazione)

1. Il comune assume la programmazione quale metodo di intervento nei settori di propria competenza, ed in particolare nei servizi indirizzati allo sviluppo socio-economico del territorio. Dispone verifiche periodiche dei risultati conseguiti e della corrispondenza di questi ai fini prefissati, garantendo un'adeguata informazione dei cittadini e la loro partecipazione alla definizione, alla attuazione ed alla verifica dei programmi.
2. Il comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato, della Regione e della Provincia e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro attuazione.

ART. 4
(Organizzazione)

1. Il comune, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, favorisce la distinzione tra l'attività di governo e di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettante agli organi rappresentativi e l'attività di gestione tecnico-amministrativa di competenza dell'apparato amministrativo; individua regole generali che consentano un'obiettiva e trasparente gestione amministrativa da parte degli uffici comunali.
2. Il comune disciplina l'ordinamento dei propri uffici e del personale secondo criteri di efficienza, economicità e responsabilità, avvalendosi anche di eventuali competenze esterne, nei modi stabiliti dalla legge, dallo statuto, dal regolamento e nel rispetto delle norme contrattuali.

ART. 5
(Servizi socio-culturali)

1. Il comune eroga servizi sociali di base garantendone il godimento alla comunità, senza

distinzione alcuna, nei limiti delle proprie competenze e disponibilità, per un'efficace ed efficiente sistema di sicurezza sociale. Riserva particolare attenzione alla tutela della salute, ai bisogni dei soggetti più deboli, al problema dell'abitazione, dei trasporti, dell'organizzazione scolastica, culturale, sportiva e ricreativa. Riserva altresì attenzione al diritto all'informazione ed allo studio promuovendo attraverso le biblioteche, gli archivi ed ogni altra istituzione culturale, momenti di incontro per tutta la cittadinanza.

2. Il comune, nella gestione dei servizi, stabilisce regole a garanzia della massima pubblicità e trasparenza delle scelte operate commisurando il costo dei servizi alla loro qualità.

CAPITOLO 2° LA POTESTA' REGOLAMENTARE

ART. 6 (Regolamenti)

1. Il comune adotta regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento, nonché regolamenti indipendenti:

- a) nelle materie assegnate per legge alla sua competenza,
- b) in ordine alla propria organizzazione,
- c) sulle materie non regolate dalla legge.

2. Nelle materie che la legge riserva al regolamento, la relativa potestà viene esercitata nel rispetto dei principi stabiliti nelle leggi e nel presente statuto.

3. Il regolamento viene approvato dal consiglio comunale. La relativa deliberazione deve essere pubblicata per il periodo prescritto ed è soggetta al controllo di legittimità da parte della Giunta Provinciale. Intervenuto il controllo suddetto, il regolamento deve essere ripubblicato per 15 giorni ed entra in vigore nell'ultimo giorno di tale seconda pubblicazione.

ART. 7
(Pubblicità dei regolamenti)

1. Il segretario comunale cura la raccolta dei regolamenti in vigore. Durante le ore d'ufficio essa rimane a disposizione dei cittadini per la visione.
2. I regolamenti riguardanti la prestazione di servizi devono essere, su semplice richiesta e senza spese, distribuiti a tutte le famiglie e rispettivamente a tutti gli utenti.

TITOLO II PARTECIPAZIONE

ART. 8 (Partecipazione politico-amministrativa)

1. Il comune individua strumenti della partecipazione all'attività politico-amministrativa nelle frazioni, nelle ASUC, nell'associazionismo e nelle organizzazioni del volontariato, nell'iniziativa popolare, nelle forme di consultazione, nelle carte dei diritti, nei referendum, nel difensore civico e nelle altre forme. Apposito regolamento disciplina la partecipazione.
2. Il comune assicura la pubblicità degli atti del consiglio comunale, della giunta comunale e del sindaco.

ART. 9 (Partecipazione al procedimento e diritto di accesso)

1. Il comune con il regolamento sulla partecipazione, adegua l'organizzazione degli uffici e del personale ai principi stabiliti dalle leggi dello Stato e della Regione in materia di procedimento e di diritto di accesso.
2. Nel regolamento sulla partecipazione il comune fissa il termine entro cui debba concludersi ciascun tipo di procedimento, qualora detto termine non sia già stabilito da leggi o regolamento.
3. Il comune determina, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria, di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.
4. Il comune garantisce, a chiunque vi abbia interesse di prendere visione degli atti del procedimento, di presentare documenti e memorie scritte contenenti osservazioni e proposte. L'avvio di ogni procedimento è comunicato ai soggetti interessati, fatti salvi i casi di urgenza.

ART. 10 (Autoamministrazione e autocertificazione)

1. Il comune favorisce l'autoamministrazione del cittadino per attività soggette ad autorizzazione amministrativa nel rispetto dei limiti fissati dalla legge e secondo modalità stabilite dal regolamento sulla partecipazione.
2. Il comune, nel rispetto dei limiti fissati dall'ordinamento, favorisce l'applicazione del silenzio-assenso sulle istanze presentate per svolgere attività soggette ad autorizzazione

amministrativa, disciplinando l'istituto con il regolamento sulla partecipazione.

3. Il comune adotta le misure organizzative idonee a garantire la piena operatività delle disposizioni in materia di autocertificazione ai sensi delle vigenti norme di legge, nonché ogni altra iniziativa idonea a semplificare l'azione amministrativa.

ART. 11 (Associazioni)

1. Il comune valorizza le associazioni di cittadini e le organizzazioni del volontariato e promuove organismi che garantiscano il perseguimento di finalità culturali, sociali, turistiche e sportive, che si ispirano a criteri di democraticità e trasparenza e che non perseguano scopi di lucro. Il regolamento sulla partecipazione determina i criteri mediante i quali alle associazioni sarà consentito l'uso di sedi e di locali dell'amministrazione comunale, e definisce le modalità di registrazione e la verifica dei requisiti.
2. Il comune, per una migliore gestione dei servizi, può stipulare con le associazioni riconosciute ed inserite in un apposito elenco, convenzioni purchè il loro oggetto non costituisca prevalente impegno per le associazioni convenzionate.
3. I criteri per la scelta delle associazioni con cui stipulare le convenzioni ed il controllo amministrativo sul loro operato sono stabiliti nel regolamento sulla partecipazione.
4. L'eventuale erogazione di contributi è consentita solo nei casi e con le modalità previste nel regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici, ai sensi delle norme di legge.

ART. 12 (Consultazioni)

1. Le forme ed i casi in cui il consiglio, le sue commissioni e la giunta possono promuovere audizioni, onde acquisire elementi utili all'esercizio delle funzioni istituzionali, sono stabiliti con il regolamento sulla partecipazione. In ogni caso il consiglio comunale deve ogni anno dedicare una seduta, in ogni frazione, prima dell'adozione del bilancio di previsione, al confronto con la popolazione sull'attività svolta e su quella programmata.
2. Il regolamento sulla partecipazione determina altresì le forme di partecipazione degli interessati all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

ART. 13 (Istanze)

1. Chiunque, in forma singola o associata, può rivolgere al sindaco istanze per chiedere informazioni o sollecitare interventi specifici attinenti a procedimenti di competenza comunale, nei quali siano coinvolti propri interessi.
2. La risposta alle istanze è fornita ai richiedenti entro i termini e nei modi previsti dal regolamento sulla partecipazione.

ART. 14
(Diritto di iniziativa)

1. I cittadini possono presentare proposte su materie di competenza del consiglio comunale mediante la presentazione di progetti di delibera. La proposta deve essere sottoscritta da 50 (cinquanta) cittadini elettori, così come indicati nell'articolo 16.

Non possono essere presentate proposte nelle materie per le quali è escluso il referendum.

2. La proposta con le relative sottoscrizioni, è trasmessa al sindaco ed è iscritta all'ordine del giorno del consiglio entro trenta giorni.

Nel regolamento sulla partecipazione sono disciplinate le ulteriori modalità di svolgimento delle procedure.

ART. 15
(Referendum)

1. Il sindaco è tenuto ad indire referendum consultivo o propositivo su atti di competenza del consiglio comunale quando ne facciano richiesta:

a) il consiglio comunale a maggioranza assoluta dei propri componenti, per il referendum consultivo;

b) il 25% dei cittadini elettori così come individuati nell'art. 16, comma 1.

2. Dopo l'indizione dei referendum, il consiglio comunale deve astenersi dal deliberare sulla stessa materia oggetto della consultazione.

3. Il referendum diventa improcedibile quando l'amministrazione adotti provvedimenti recanti innovazioni sostanziali e corrispondenti alla volontà espressa dai firmatari.

4. I referendum sono validi se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto al voto ed hanno esito positivo se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

5. In caso di esito positivo del referendum consultivo il sindaco è tenuto ad iscrivere all'ordine del giorno del consiglio comunale nella prima seduta successiva la questione che è stata oggetto della consultazione popolare. Nel caso del referendum propositivo il consiglio comunale è tenuto ad adottare gli atti coerenti con la volontà manifestata dagli elettori.

6. Non possono essere oggetto di referendum le questioni attinenti alle seguenti materie: nomina o deliberazioni concernenti persone fisiche, contributi ed agevolazioni, bilancio, mutui, prestiti e tributi, sanzioni amministrative e personale.

7. Il regolamento sulla partecipazione disciplina ogni ulteriore profilo del procedimento.

ART. 16
(Ambiti di partecipazione)

1. Sono titolari dei diritti relativi agli articoli di cui al presente capo, oltre i residenti iscritti nelle liste elettorali:

- a) i cittadini residenti nel comune che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età;
- b) i cittadini che pur non residenti nel comune, vi siano domiciliati o vi esercitino la propria attività di lavoro e di studio, compresi gli stranieri e gli apolidi.

2. Il regolamento sulla partecipazione disciplina le modalità di esercizio dei diritti da parte dei soggetti di cui al presente articolo.

ART. 17 (Difensore civico)

1. Per l'istituto del difensore civico il comune si avvale, mediante la stipula di apposita convenzione, del difensore civico provinciale.

2. Essa deve prevedere l'assunzione da parte del difensore civico degli obblighi e doveri derivanti dallo statuto, nonché la determinazione del compenso spettante al difensore civico e dei rimborsi spettanti all'amministrazione convenzionata.

ART. 18
(Prerogative del difensore civico)

1. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associazioni o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.
2. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
3. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.
4. Acquisite le informazioni utili, rassegna il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento e all'amministrazione; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro termini definiti ; segnala agli organi interessati e, se vi sono, agli organi sovraordinati, le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati, chiedendo eventualmente il riesame della decisione assunta.
5. Quando l'amministrazione non intenda adeguarsi ai suggerimenti e determinazioni del difensore civico, essa ne formula analiticamente le ragioni. In tal caso il sindaco ne informa nella seduta immediatamente successiva il consiglio, che può procedere alla votazione di apposita risoluzione.

ART. 19
(Rapporti con il consiglio)

1. Il difensore civico, presenta, entro il mese di aprile, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
2. La relazione è discussa dal consiglio nella prima seduta successiva e resa pubblica.
3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.

TITOLO III GLI ORGANI DEL COMUNE

ART. 20 (Organi)

Gli organi del comune sono il consiglio comunale, la giunta ed il sindaco.

ART. 21 (Il consiglio comunale)

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. All'interno del consiglio comunale devono essere rappresentate tutte le frazioni con propri rappresentanti, superando schematizzazioni derivanti da una visione campanilistica. Debbono essere promosse tutte le iniziative che, riducendo le differenze fra le frazioni, contribuiscono a rafforzare il senso unitario ed unificante della comunità.
2. Le attribuzioni assegnate al consiglio comunale non possono, nemmeno per singoli affari, essere delegate ad altri organi.
3. Il consiglio comunale fissa i principi generali relativi alla gestione dell'amministrazione comunale. Esso controlla l'intera gestione amministrativa del comune.
4. Il consiglio comunale, nell'esercizio della sua funzione di controllo, vigila affinché vengano realizzati gli obiettivi attinenti all'imparzialità, alla trasparenza, al contatto diretto con i cittadini, all'efficienza, all'economicità ed alla correttezza della amministrazione ed adotta i relativi necessari provvedimenti.
5. La giunta comunale relaziona dettagliatamente, almeno due volte all'anno al consiglio in ordine all'attività amministrativa e pure due volte all'anno sull'attività e sui risultati delle varie forme di collaborazione intercomunale. Le citate relazioni saranno rese prima dell'approvazione del bilancio di previsione e rispettivamente prima dell'approvazione del conto consuntivo.
6. Per problemi di particolare complessità o di speciale rilevanza politica il consiglio comunale, su richiesta di un quarto dei consiglieri in carica, può sentire il parere di esperti, di rappresentanze professionali, del revisore dei conti, di esponenti di associazioni economiche e dei dirigenti del comune. La citata audizione può essere disposta anche dalla giunta comunale. Il relativo procedimento è regolato dal regolamento interno del consiglio comunale.
7. L'ordine del giorno per le sedute del consiglio comunale viene predisposto dal sindaco; devono in ogni caso essere prese in considerazione le relative proposte formulate dalla giunta comunale. I consiglieri comunali possono chiedere che determinati argomenti vengano

posti all'ordine del giorno, presentando le relative mozioni.

8. Il sindaco convoca il consiglio comunale entro 15 giorni, quando lo richieda un quinto dei consiglieri in carica, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

9. Il sindaco convoca il consiglio comunale entro 10 giorni, qualora lo richieda la maggioranza della giunta comunale; gli argomenti richiesti dovranno essere posti all'ordine del giorno.

10. L'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale deve essere pubblicato all'albo pretorio del comune. Gli effetti giuridici connessi con la pubblicazione decorrono esclusivamente da quando essa è eseguita all'albo pretorio.

11. L'ordine del giorno contenente l'elenco degli argomenti da trattare deve essere notificato ai consiglieri comunali almeno 5 giorni liberi prima dalla data fissata per la seduta. La notifica dovrà avvenire presso la residenza oppure presso il domicilio obbligatoriamente eletto nel comune. L'invito alla seduta consiliare nella quale dovrà essere approvato il bilancio di previsione dovrà essere notificato 10 giorni liberi prima della seduta. Nei casi di urgenza l'invito può essere validamente notificato 24 ore prima della seduta.

12. Durante i cinque giorni precedenti la seduta oppure - nei casi di urgenza - nelle 24 ore precedenti la seduta medesima, ogni consigliere comunale ha diritto di consultare nell'ufficio comunale e durante le ore d'ufficio gli atti ed i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno.

13. Il consiglio comunale può deliberare quando interviene la maggioranza dei consiglieri assegnati al comune. Solo in seconda convocazione, da indirsi in altro giorno e con invito separato, le deliberazioni sono valide purchè intervengano n. 7 consiglieri.

14. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi in cui il consiglio, con decisione maggioritaria, disponga diversamente. Le sedute sono comunque pubbliche quando si tratta dell'approvazione del bilancio di previsione, del conto consuntivo e dei regolamenti nonchè quando ha luogo la elezione del sindaco e della giunta comunale. La seduta deve essere dichiarata segreta quando si tratti di giudicare su qualità e/o su attitudini di persone.

15. Le votazioni si effettuano di norma in forma pubblica e conalzata di mano. Si ricorre alla votazione segreta quando lo richieda un quinto dei consiglieri presenti.

16. Le deliberazioni del consiglio comunale si intendono adottate quando ottengono l'approvazione della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Chi dichiara di non prendere parte alla votazione viene considerato quale assente.

17. Il verbale delle sedute del consiglio comunale deve contenere i nomi dei consiglieri presenti al momento della votazione, i principali punti della discussione ed il risultato delle votazioni. Nei predetti verbali devono essere segnati i nomi dei consiglieri assenti con la precisazione delle assenze ingiustificate. I verbali vengono firmati dal presidente e dal segretario.

18. Il presidente ha cura dell'ordinato svolgimento della seduta.

19. Con la maggioranza di tre quarti dei consiglieri presenti e con l'assenso dei capigruppo presenti alla seduta, il consiglio comunale può, nel corso della seduta, porre nuovi argomenti all'ordine del giorno e deliberare in ordine ad essi.

20. Nelle votazioni, nelle quali è previsto il sistema del voto limitato, la scheda di votazione può contenere fino alla metà delle persone da nominare.

21. Il consiglio comunale approva il proprio regolamento interno con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune. In seconda convocazione il regolamento stesso viene approvato con la maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Il regolamento interno disciplina la convocazione del consiglio, il numero legale per la validità delle sedute, lo svolgimento delle stesse, la votazione nonché l'attività delle commissioni nominate dal consiglio.

ART. 22
(Dichiarazione di dimissioni)

1. Le dimissioni da qualsiasi incarico devono essere formulate per iscritto. Le dimissioni divengono efficaci con il loro deposito presso la segreteria comunale. Le dimissioni da un determinato incarico o mandato comportano le dimissioni anche da altri incarichi che il dimissionario ricopra in tale sua qualità.

ART. 23
(Attribuzioni del consiglio comunale)

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Discute ed approva il documento programmatico del Sindaco neoeletto ed esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico-amministrativo affinché vengano conseguiti gli obiettivi stabiliti dal programma approvato.
3. In particolare esso delibera in merito alle attribuzioni previste dall'art. 13 della L.R. 04.01.1993 n. 1 e successive modifiche, di cui si riportano di seguito i punti principali:
 - a) lo statuto dell'ente, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - b) i programmi generali, i programmi di opere pubbliche ed i relativi piani finanziari, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i piani urbanistici, i programmi per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi;
 - c) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale;
 - d) le convenzioni tra Comuni e quelle tra Comuni ed altri enti pubblici, la costituzione e la modificazione di forme associative;
 - e) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
 - f) gli acquisti e le alienazioni di immobili e le relative permuta, qualora non espressamente previste in bilancio;
 - g) il piano annuale per la concessione di contributi ed agevolazioni ad enti, associazioni, istituzioni e privati, previsti dal Regolamento approvato dal Consiglio Comunale;
 - h) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni operanti nell'ambito del Comune o della Provincia, qualora siano ad esso espressamente riservate dalla legge;
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo, per non più di due volte all'anno, quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta, da sottoporre alla ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

ART. 24

(Diritto di iniziativa, di controllo e di partecipazione dei consiglieri comunali)

1. I consiglieri comunali rappresentano l'intera popolazione ed esercitano le loro funzioni senza obbligo di mandato. Essi non possono essere perseguiti per opinioni o convinzioni espresse e per il voto dato nell'esercizio delle loro funzioni consiliari, a meno che non sussista fattispecie penalmente rilevante.
2. Il consigliere comunale ha l'obbligo ed il diritto di collaborare attivamente affinché il consiglio comunale possa adempiere alle sue funzioni quale supremo organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo della gestione del comune.
3. Il consigliere comunale può presentare mozioni ed ordini del giorno su qualsiasi argomento che rientri nella competenza del consiglio comunale.
4. Con le interpellanze e con le interrogazioni il consigliere comunale esercita il proprio diritto di controllo. Il consigliere comunale può presentare inoltre interrogazioni scritte al revisore dei conti, per ottenere informazioni su determinati atti e procedimenti.
5. Con l'illimitato diritto alla visione dei documenti e degli atti del comune il consigliere comunale partecipa alla funzione di indirizzo di controllo spettante al consiglio.
6. Il concreto esercizio del diritto di iniziativa, di controllo e di partecipazione dei consiglieri comunali viene disciplinato dalle norme del regolamento interno del consiglio.

ART. 25

(Indennità di presenza)

1. Spetta ai consiglieri ed agli assessori comunali una indennità di presenza per la partecipazione alle sedute. Essa viene fissata in ragione del 40% della misura massima stabilita dall'Ordinamento dei Comuni.
2. I relativi importi vengono, all'inizio di ogni anno, aggiornati in conformità alla rata ufficiale di inflazione comunicata dall'Istituto Centrale di Statistica, nell'intesa che non potrà comunque essere superato il limite massimo fissato dalla legge.
3. Il pagamento degli importi spettanti viene eseguito sulla base dell'elenco delle presenze predisposto dalla segreteria comunale.
4. L'indennità per la partecipazione alle sedute delle commissioni viene fissata dall'organo competente alla nomina contestualmente alla stessa e non può superare la misura fissata al comma 1. L'indennità per gli esperti altamente specializzati viene fissata da caso a caso anche in deviazione dei limiti suindicati.

ART. 26
(I gruppi consiliari)

1. Ogni lista votata ha diritto di costituire un proprio gruppo in seno al consiglio comunale. E' ammesso il passaggio da un gruppo consiliare all'altro, con esclusione della costituzione di un nuovo gruppo.
2. I consiglieri che non fanno parte di alcun gruppo consiliare, costituiscono un unico gruppo misto.

ART. 27
(La giunta comunale)

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, e da n.ro quattro membri, due dei quali possono essere non consiglieri, purchè in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere e di assessore.
2. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

ART. 28
(Funzioni della giunta comunale)

1. La giunta comunale compie tutti gli atti di amministrazione non riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Sindaco, dal Segretario Comunale.
2. Essa esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio Comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti consiliari.
3. Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

ART. 29
(Il sindaco)

1. Il Sindaco eletto dai cittadini a suffragio universale diretto secondo le disposizioni della legge regionale

2. Il Sindaco è membro del Consiglio, è capo dell'Amministrazione Comunale, rappresenta la Comunità ed il Comune, promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare le finalità istituzionali del Comune.
3. Rappresenta il Comune in giudizio e firma i mandati alle liti. Nelle occasioni in cui è richiesto e nelle altre in cui risulti opportuno, porta a tracolla della spalla destra la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica.
4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco la Giunta decade e si provvede allo scioglimento del Consiglio.
5. Le dimissioni presentate dal Sindaco sono irrevocabili.
6. Il Sindaco convoca e presiede il Consiglio fissandone l'ordine del giorno. Ne dirige i lavori, tutelando le prerogative dei Consiglieri e garantendo l'esercizio effettivo delle loro funzioni.
A tal fine informa il Consiglio sulle iniziative adottate dalla Giunta Comunale e comunica in merito alla attività dell'Amministrazione in relazione ai rapporti con altre Amministrazioni od enti.
7. Nomina i componenti della Giunta, tra cui il Vicesindaco e ne dà comunicazione nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo. In ogni momento può revocare uno o più assessori compreso il Vicesindaco, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno. Promuove e coordina l'attività degli assessori, distribuendo tra essi le attività istruttorie sulla base del programma. Invita gli assessori a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione, riservandosi di sostituirsi ad essi dove risulta necessario.
8. Quando lo richiedano ragioni particolari, può incaricare uno o più consiglieri all'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività e servizi.
9. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti ed in particolare:
 - a) emana direttive al Segretario Comunale e verifica l'attività svolta dallo stesso;
 - b) vigila sugli uffici e sull'attività svolta sia nelle forme di amministrazione diretta che indiretta, ferme restando le relative autonomie gestionali.

art. 30
(Il vicesindaco)

1. Nei casi previsti dall'art. 29, comma 4, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco o dall'Assessore anziano in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica del Vicesindaco.
2. Il Vicesindaco sostituisce inoltre il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'art. 15, comma 4bis della L. 19.03.1990, 55, come modificato dalla L. 18.01.1992, n. 16.

ART. 31
(Sfiducia costruttiva)

1. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. La mozione di sfiducia è presentata, discussa e votata con le modalità previste dall'art. 62 della L.R. 30.11.1994, n. 3.

ART. 32
(Il revisore dei conti)

1. Il revisore dei conti è un organo tecnico ausiliario del comune, al quale compete la vigilanza sulla regolarità di tutta la gestione contabile e finanziaria dell'amministrazione comunale. Il revisore esercita:
 - a) una funzione di controllo interno,
 - b) una funzione di collaborazione,
 - c) una funzione propositiva nei confronti del consiglio comunale
 - e
 - d) una funzione di consulenza.
2. Il revisore dei conti può partecipare alle sedute del consiglio comunale. A tal fine al revisore stesso dovranno essere fatti pervenire gli inviti alle sedute consiliari.
3. Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni il revisore dei conti ha in ogni momento libero accesso a tutti gli atti e documenti del comune.
4. Il consiglio comunale può incaricare il revisore dei conti di esaminare, se del caso, singoli provvedimenti aventi rilevanza contabile.
5. In sede di approntamento del bilancio di previsione dovrà essere presente il revisore dei conti, il quale, in tale occasione, può presentare osservazioni e proposte.
6. Al revisore dei conti dovrà essere consegnata una copia completa del bilancio di previsione nonché comunicate tutte le deliberazioni relative a variazioni di bilancio.
7. Impregiudicati i casi previsti dalla legge, non può essere nominato quale revisore dei conti chi sia parente od affine in linea ascendente o discendente fino al quarto grado col sindaco o con assessori, chi abbia una lite pendente col comune o con le sue aziende e chi abbia assunto incarichi professionali da parte del comune.
8. Il revisore dei conti è incaricato ed autorizzato ad eseguire controlli economici interni della gestione.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 33 (Principi organizzativi)

1, L'organizzazione amministrativa del comune ha quale riferimento ultimo e unificato il cittadino e le sue esigenze. Persegue la massima efficienza e qualità dei servizi, muovendo dai bisogni della comunità, costantemente indagandoli in modo partecipato, e valorizzando in massimo grado le risorse del personale.

2. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione amministrativa e il personale si informano ai seguenti principi ispiratori:

- a) professionalità, motivazione, qualificazione e coinvolgimento del personale dipendente;
- b) organizzazione del lavoro per progetti e programmi;
- c) orientamento alla qualità totale in tutte le articolazioni;
- d) anticipazione dei bisogni della comunità e tensione all'innovazione;
- e) analisi della produttività e dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta;
- f) attribuzione della responsabilità strettamente collegata all'autonomia decisionale dei soggetti;
- g) superamento di una rigida divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

ART. 34 (Struttura degli uffici comunali)

Gli uffici comunali sono strutturati secondo settori come segue:

1. segreteria ed affari generali;
2. ufficio tecnico;
3. ragioneria e tributi;
4. ufficio anagrafe.

ART.35 (Riassetto annuale dell'organizzazione)

1. La giunta comunale presenta annualmente al consiglio, in allegato al bilancio di previsione, una relazione concernente lo stato dell'organizzazione e la situazione del personale, nonché la valutazione dell'adeguatezza degli stessi in rapporto agli obiettivi, alle politiche e alle attività del comune e propone al consiglio eventuali modifiche del regolamento di organizzazione ed adeguamenti della dotazione organica.

2. La relazione di cui al comma precedente è redatta in base alle risultanze della analisi

organizzativa e tenendo conto delle relazioni dei responsabili delle diverse strutture organizzative.

3. L'analisi organizzativa consiste nella programmazione dello sviluppo organizzativo sulla base della verifica delle esigenze e delle risorse disponibili. Essa precede, accompagna e segue ogni modificazione nell'attività dell'amministrazione.

ART. 36

(Il segretario comunale - posizione giuridica)

1. Il segretario comunale è il funzionario più elevato in grado del comune. Egli viene nominato dal consiglio comunale nel rispetto delle norme fissate con legge regionale e deve essere iscritto in apposito albo regionale per la Provincia di Trento.

2. Il segretario comunale è l'unico funzionario dirigente del comune e dipende in tale sua qualità dal sindaco.

ART. 37

(Funzioni del segretario comunale)

1. Il segretario comunale

- partecipa alle riunioni del consiglio comunale e della giunta municipale;
 - redige i verbali delle sedute del consiglio comunale e della giunta comunale, facendosi coadiuvare da altro personale; egli firma i predetti verbali assieme al presidente del rispettivo organo deliberante;
 - autentica, assieme al presidente dell'organo deliberante, le deliberazioni del consiglio comunale e della giunta municipale;
 - è il capo del personale;
 - coordina l'attività degli uffici e dei vari rami di servizio del comune;
 - è responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede per la loro pubblicazione e per l'invio agli organi di controllo e provvede ai relativi atti esecutivi;
 - adempie ai compiti affidatigli dal sindaco;
 - roga, su richiesta del sindaco, i contratti e gli atti nei quali il comune è parte contraente;
 - esercita ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti;
- in particolare

a) funge da organo consultivo con riguardo:

- alla emissione del parere sulla legittimità di tutte le proposte di deliberazione sottoposte al consiglio comunale ed alla giunta municipale;
- a pareri tecnici di carattere giuridico-amministrativo che gli possono essere, caso per caso, richiesti e rispettivamente a specifici pareri legali per gli organi deliberanti;
- alla partecipazione caso per caso e su richiesta dell'amministrazione a gruppi di studio e di ricerche e simili istituiti all'interno dell'amministrazione;
- alla partecipazione, previa autorizzazione del sindaco, a commissioni esterne ed a simili organismi.

b) quale organo di amministrazione attiva:

- adotta sotto la propria personale responsabilità provvedimenti con rilevanza giuridica esterna necessari per la realizzazione degli obiettivi dell'amministrazione comunale ad eccezione di quelli rientranti nei settori di competenza degli organi elettivi;
- presiede le commissioni giudicatrici nei procedimenti di assunzione del personale e le commissioni di gara;
- stipula i contratti, a meno che non svolga le funzioni di ufficiale rogante, nel qual caso, il contratto viene stipulato dal sindaco ai sensi dell'art. 29 c. 3 lett i);

- prenotazione ed impegno delle spese;
 - partecipazione alle revisioni di cassa nelle scadenze stabilite;
- c) quale garante della legalità nell'amministrazione e del regolare svolgimento dell'attività amministrativa:
- trasmette ai capigruppo consiliari le deliberazioni della giunta municipale alla cui pubblicità essi hanno diritto;
 - riceve ed evade le richieste di controllo tutorio di deliberazioni della giunta comunale in conformità alle norme del vigente ordinamento dei comuni;
 - riceve le opposizioni avverso le deliberazioni non soggette al controllo tutorio;
 - riceve le dichiarazioni di dimissioni del sindaco e degli assessori nonché le proposte di revoca e di sfiducia;
 - partecipa con funzioni consultive e senza diritto di voto alle sedute delle commissioni comunali istituite per legge e ne redige i verbali. Nella sua funzione di addetto al verbale può essere sostituito con il suo consenso con delibera dell'organo competente da un impiegato dell'ufficio competente;
 - trasmette al Commissario del Governo le delibere previste dalla legge.
- d) quale superiore gerarchico del personale comunale:
- contesta gli addebiti disciplinari, propone i relativi provvedimenti, irroga le ammonizioni scritte nonché le censure.

TITOLO V SERVIZI PUBBLICI

ART. 38 (Principi)

1. I servizi comunali, in qualsiasi forma gestiti, sono disciplinati in modo da consentire il più ampio soddisfacimento delle esigenze degli utenti, cui è finalizzata l'organizzazione del lavoro e del personale, fermo restando il rispetto dei diritti ad esso attribuiti dalla legge e dagli accordi collettivi.
2. Il comune accetta e promuove la collaborazione con i privati, anche affidando ad essi la gestione dei servizi che possano in tal modo essere svolti con maggiore efficacia.
3. Il comune valorizza la partecipazione degli utenti, anche istituendo appositi organismi o accogliendo forme spontanee di autoorganizzazione. Nei regolamenti sono sempre stabiliti modalità e termini per le osservazioni degli utenti e delle loro associazioni sulla gestione del servizio.
4. Il comune riconosce il valore sociale delle organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale nella individuazione dei bisogni sociali, civili, culturali, nonché nella risposta ad essi e ne promuove lo sviluppo, il sostegno e la collaborazione. Assicura al volontariato la partecipazione alla programmazione e il concorso alla realizzazione degli interventi pubblici.
5. In ogni caso i servizi debbono risultare facilmente accessibili, garantire standard qualitativi conformi agli obiettivi stabiliti, assicurare pienamente l'informazione degli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso, controllare e modificare il proprio funzionamento in base a criteri di efficacia ed efficienza.

ART. 39 (Forme della gestione)

1. I servizi sono gestiti in economia, concessione, mediante azienda speciale, mediante istituzione, mediante società a partecipazione pubblica. Possono essere gestiti mediante le forme collaborative previste dalla legge.

ART. 40 (Gestione in economia)

1. Sono gestiti direttamente in economia i servizi che, in ragione della dimensione o della tipologia delle prestazioni, non richiedono strutture dotate di piena autonomia gestionale.

2. Le deliberazioni istitutive del servizio individuano le modalità di organizzazione e finanziamento sulla base di una stima analitica dei costi e delle risorse organizzative e tecniche necessarie.

3. la giunta può stabilire procedure per il controllo economico di gestione.

4. Essa riferisce annualmente al consiglio, in sede di approvazione del conto consuntivo, sull'andamento, la qualità dei costi di ciascuno dei servizi resi in economia, esponendo altresì l'orientamento dell'amministrazione in relazione alle osservazioni e proposte eventualmente formulate dagli utenti o loro associazioni.

5. Nella relazione al conto consuntivo il revisore dei conti esprime rilievi e proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione dei servizi.

ART. 41 (Servizi in concessione)

1. Sono svolti mediante concessione i servizi che, per il loro contenuto imprenditoriale e le loro caratteristiche tecniche ed economiche, appaiono meglio organizzabili in tale forma, anche in relazione alle esigenze degli utenti e a criteri di economicità.

2. I concessionari sono scelti con procedimenti concorsuali sulla base di requisiti tecnici ed imprenditoriali, ferme le preferenze di legge a parità di condizioni.

3. Nel disciplinare di concessione sono stabiliti gli obblighi del concessionario, in particolare in ordine al rispetto degli indirizzi fondamentali del comune, al livello ed alla qualità delle prestazioni, alla verifica dei risultati.

4. Il concessionario garantisce i diritti, le prestazioni e le informazioni che spettano agli utenti, nei modi previsti dal regolamento e dal disciplinare.

ART. 42 (Aziende speciali e istituzioni)

1. Il comune può istituire aziende speciali per servizi a contenuto imprenditoriale, anche connessi o suscettibili di essere integrati sotto il profilo tecnico ed economico, che richiedono di essere svolti con piena autonomia gestionale e patrimoniale.

2. Il comune può costituire istituzioni per servizi di natura sociale e culturale che richiedano di essere svolti con autonomia gestionale, ma non aventi prevalente carattere imprenditoriale.

3. La deliberazione di costituzione dell'azienda o dell'istituzione determina gli apporti patrimoniali e finanziari del comune ed è accompagnata da un piano di fattibilità che indica analiticamente le previsioni sulla domanda di servizi e sui costi, determina le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie, stima le entrate previste nonché le

condizioni per l'equilibrio economico della gestione.

4. La giunta effettua specifici controlli sull'operato degli organi delle aziende e delle istituzioni riferendone in consiglio in sede di approvazione del conto consuntivo.

ART. 43
(Organizzazione dell'azienda)

1. Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da un numero di componenti non inferiore a due e non superiore a sei, nominati dal Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.
2. Lo statuto dell'azienda è approvato dal Consiglio Comunale, che ne assicura la coerenza con la legge e con gli atti fondamentali del Comune.
3. Esso disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'azienda, nonché i modi di partecipazione degli utenti, e determina gli atti fondamentali dell'azienda soggetti ad approvazione dal parte del Consiglio Comunale, comprendendovi in ogni caso la pianta organica, i bilanci, i programmi pluriennali, i regolamenti concernenti i servizi.
4. Esso prevede altresì l'istituzione di strutture per il controllo di gestione secondo le modalità di cui all'art. 51. I risultati del controllo di gestione devono essere inseriti nella relazione del bilancio consuntivo annuale.

ART. 44
(Istituzioni)

1. Il consiglio di amministrazione e il presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco nel numero e secondo le regole previste per l'azienda speciale. Essi durano in carica sino al rinnovo del Consiglio Comunale.
2. Il regolamento stabilisce le norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'azienda e disciplina i modi della partecipazione degli utenti al controllo sulla gestione dei servizi e di attuazione del loro diritto all'informazione sull'attività dell'istituzione e sull'accesso ai servizi, nonché le modalità del controllo di gestione.
3. L'istituzione si può avvalere delle associazioni di volontariato e delle cooperative sociali, a mezzo di apposite convenzioni.
4. Sono approvati dal consiglio comunale il programma annuale di spesa, i programmi operativi e degli atti stabiliti dal regolamento.

ART. 45
(Revoca degli organi delle aziende speciali e delle istituzioni)

1. In caso di insoddisfacente funzionamento dell'azienda o dell'istituzione o di grave violazione degli indirizzi comunali, il Sindaco può revocare il presidente e i membri del consiglio di amministrazione mediante atto contenente la contestuale nomina dei nuovi amministratori.

ART. 46
(Equilibrio di bilancio)

1. La gestione finanziaria delle aziende e delle istituzioni persegue l'equilibrio economico fra costi e ricavi, ivi compresi i trasferimenti a carico del bilancio comunale.

2. Il bilancio preventivo non può essere deliberato in disavanzo.

3. Ove nel corso della gestione si manifesti un disavanzo, il consiglio di amministrazione adotta le misure necessarie per il riequilibrio; se tale obiettivo non può essere raggiunto nell'ambito della disciplina vigente e delle risorse a disposizione, propone al comune i provvedimenti necessari.

4. La giunta assume i provvedimenti di propria competenza e, ove necessario, propone al consiglio modifiche nel sistema delle tariffe o dei servizi, ovvero altre misure atte a far conseguire il pareggio.

5. Gli organi del comune, quando adottino decisioni comportanti nuovi o maggiori oneri a carico di aziende o istituzioni, provvedono contestualmente ad assegnare le risorse necessarie.

ART. 47

(Partecipazione a società di capitali)

1. Il comune può partecipare a società di capitali aventi ad oggetto lo svolgimento di attività o la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse.

2. Esso aderisce alla società mediante motivata deliberazione assunta dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti, con la quale è determinata la quota di partecipazione e le condizioni statutarie cui questa sia eventualmente subordinata.

3. Il sindaco cura gli adempimenti necessari per l'attuazione della partecipazione, riferendone al consiglio.

4. Esercita i diritti spettanti al comune come socio e partecipa all'assemblea. Qualora non possa intervenire personalmente, delega il vicesindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della giunta.

5. Sente la giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea. Qualora l'urgenza non lo consenta informa delle questioni trattate la giunta nella seduta successiva.

6. E' riservata al consiglio comunale ogni determinazione spettante al comune sulle modifiche statutarie della società, sulla partecipazione ad aumenti di capitale, sulla dimissione della partecipazione

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'

ART. 48 (Copertura delle spese e patrimonio)

1. Nell'ambito dell'autonomia finanziaria riconosciuta ai comuni dalla legge, il comune intende, in via di principio, raggiungere, nella misura massima possibile, la copertura delle spese per singoli servizi pubblici mediante entrate derivanti da prestazioni pecuniarie dovute per la concreta fruizione dei servizi medesimi.
2. La consistenza del patrimonio del comune deve essere esattamente accertata e resa evidente nell'inventario.

ART. 49 (Bilancio e programmazione)

1. La gestione contabile del comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello statuto, sulla base di apposito regolamento, deliberato dal consiglio comunale con la maggioranza degli aventi diritto.
2. Il comune delibera nei termini di legge il bilancio di previsione per l'anno successivo, redatto in termini di competenza e di cassa, osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, pareggio finanziario ed equilibrio economico.
3. Il bilancio è redatto in modo da consentirne la lettura dettagliata ed inteleggibile per programmi, servizi ed interventi. Esso è corredato di una relazione previsionale e programmatica e di un bilancio pluriennale, redatto in termini di sola competenza, di durata pari a quella della Provincia Autonoma di Trento.
4. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di ragioneria della esistenza e sufficienza della copertura finanziaria.
5. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.
6. Al conto consuntivo è allegata una relazione contenente, tra l'altro, la valutazione di efficacia dell'azione svolta e dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi deliberati nonché, limitatamente ai centri di attività per i quali siano attivate forme di contabilità costi-ricavi, il valore dei prodotti ed eventualmente dei proventi ottenuti.
7. Il conto consuntivo e la relazione di cui al comma precedente sono presentati dalla giunta al consiglio almeno trenta giorni prima del termine fissato dalla legge per l'approvazione da parte del consiglio medesimo.

ART. 50
(Controllo di gestione)

1. Il comune dota i proprii uffici e servizi degli strumenti organizzativi necessari al controllo di gestione, quale processo interno di analisi, valutazione e proposta rivolto ad assicurare l'utilizzazione delle risorse nel modo più efficiente, efficace ed economico.

2. L'ufficio ragioneria esercita il controllo di gestione, al fine di:

- a) verificare la razionalità delle procedure adottate dall'amministrazione comunale;
- b) rilevare, per ciascuna unità operativa, con periodicità almeno annuale, indici di produttività o di prestazione riguardanti l'efficacia, l'efficienza, la flessibilità e l'innovazione secondo i criteri e i parametri predeterminati;
- c) valutare il costo degli atti, dei procedimenti, delle prestazioni svolte dagli uffici e la qualità dei servizi.

3. Il consiglio, su proposta della giunta approva criteri e parametri per la misurazione di indici di prestazione, ne valuta annualmente l'adeguatezza, tenendo conto della diversità delle prestazioni e della qualità dei servizi, anche individuando centri di costo per i quali attivare specifiche forme di rilevazione.

4. I risultati del controllo di gestione, accompagnati da apposita relazione della giunta, sono messi a disposizione del revisore dei conti e presentati al consiglio comunale per l'approvazione insieme al conto consuntivo.

TITOLO VII LE FORME COLLABORATIVE E ASSOCIATIVE

ART. 51 (Principio di cooperazione)

1. Il Comune di Pellizzano intende attuare la collaborazione con altri comuni per l'istituzione di nuovi servizi e per il potenziamento, su base sovracomunale, di servizi esistenti.
Per la realizzazione di iniziative nel campo culturale, sociale ed economico il comune favorisce la collaborazione con enti, associazioni e comitati sia in sede locale che sul piano sovracomunale.
2. In particolare, il comune può promuovere o aderire a convenzioni, accordi di programma, consorzi e unioni di comuni.

ART. 52 (Convenzioni)

1. Il comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni e servizi determinati che non richiedano la creazione di strutture amministrative permanenti mediante apposite convenzioni con enti locali o soggetti privati, stipulate ai sensi dell'art. 84, comma 2 dell'Ordinamento dei Comuni approvato con D.P.G.R. 14.10.1993, n. 19/L.
2. Con l'approvazione della convenzione il consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche e di opportunità che ne rendano utile o vantaggiosa la stipulazione.
3. Nell'ambito dei servizi sociali il comune stipula in particolare convenzioni con le organizzazioni del volontariato e della cooperazione sociale.

ART. 53 (Partecipazione ad accordi di programma)

1. La promozione o la partecipazione del comune agli accordi di programma previsti dalla legislazione statale o regionale è deliberata dalla giunta comunale, previo consenso di massima del consiglio.
2. Il sindaco stipula l'accordo in rappresentanza del comune. Quando al comune spetta la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi, ne promuove la conclusione e lo approva.
3. Gli accordi promossi dal comune prevedono in ogni caso:
 - a) i soggetti partecipanti;

- b) l'oggetto e le caratteristiche dell'intervento;
- c) i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- d) il piano finanziario, comprensivo dei costi, delle fonti di finanziamento, delle regolamentazioni dei rapporti fra enti partecipanti;
- e) le modalità di guida e coordinamento dell'attuazione e di ogni altro connesso adempimento, ivi compresi gli interventi surrogatori;
- f) le eventuali procedure di arbitrato.

ART. 54
(Consorzi)

1. Il comune partecipa a consorzi con altri comuni ed enti pubblici, al fine di organizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo sociale od economico, qualora ragioni di maggiore efficienza e di economia di scala ne rendano conveniente la conduzione in forma associata, ed appaia insufficiente lo strumento della semplice convenzione.
2. L'adesione al consorzio è deliberata dal consiglio comunale mediante approvazione, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, della convenzione costitutiva e dello statuto del consorzio.
3. Il sindaco sente la giunta comunale sugli argomenti posti all'ordine del giorno dell'assemblea consortile. Qualora l'urgenza non lo consenta, informa delle questioni trattate la giunta nella seduta successiva.
4. Qualora non possa intervenire personalmente all'assemblea consortile, il sindaco delega il vicesindaco o, in caso di impossibilità di questi, un altro componente della giunta.
5. Gli atti fondamentali del consorzio, trasmessi al comune, sono posti a disposizione dei consiglieri comunali e, su richiesta, della cittadinanza.

ART. 55
(Unione dei comuni)

1. Il comune può dar vita ad una unione con altri comuni aventi caratteristiche omogenee o complementari, con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche e di offrire attraverso la gestione comune servizi più efficienti alle comunità interessate, nella prospettiva di una eventuale futura fusione.
2. In vista della costituzione dell'unione, il consiglio comunale può approvare una dichiarazione di obiettivi e di intenti, intesa a costituire la posizione del comune nei rapporti con gli altri comuni interessati.
3. In ogni caso, l'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, con delibera che illustra le ragioni della partecipazione e le prospettive con riferimento ai principi statutari, alla storia ed alle tradizioni, alle prospettive di sviluppo economico e sociale.

NORMA FINALE

ART. 56 (Pubblicità dello statuto)

1. Lo statuto, una volta espletato il controllo tutorio, verrà pubblicato nei modi previsti dall'art. 3 c.3 del D.P.G.R 14.10.1993, n. 19/L.
2. Un estratto dello statuto, composto dalla premessa, dal titolo I, dal titolo II e dal titolo III sarà inviato a tutti i capofamiglia del Comune di Pellizzano.